

8-2-2013

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE NORME PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITÀ DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge;

VISTO, in particolare, il comma 5 dell'articolo 12 della suddetta legge, il quale prevede che le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, recante norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

VISTA la legge 11 aprile 2000, n. 83, recante modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati che, tra l'altro, ha attribuito nuovi compiti e funzioni alla Commissione;

SENTITA la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____ ;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana


il seguente regolamento:

ART. 1

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 1998, n. 442, concernente il regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:

" 4. Le entrate e le spese sono ulteriormente ripartite, secondo il loro oggetto, in capitoli, recanti una specifica denominazione, individuati con deliberazione della Commissione su proposta del coordinatore generale.";



b) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“ 2. Le variazioni del bilancio di previsione ed i prelevamenti sul fondo di cui al comma 1 sono deliberati dalla Commissione previo parere del collegio dei revisori dei conti. In caso di necessità provvede il coordinatore generale, con atto da sottoporre a ratifica della Commissione nella prima adunanza utile. Le variazioni compensative sono sottoposte, dandone informazione alla Commissione, all'approvazione del coordinatore generale o, in caso di impedimento, dal funzionario preposto al servizio finanziario.”;

c) all'articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“ 2. Il fondo può essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del Presidente, di un importo pari a 6.000 euro, reintegrabili durante l'esercizio.”;

d) all'articolo 17, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“ 4. Con il fondo economale interno si può provvedere al pagamento delle spese di funzionamento per un importo non superiore a 500 euro.”;

e) all'articolo 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Su proposta del Presidente, la Commissione, con deliberazione approvata dai due terzi dei componenti, nomina un coordinatore generale, scelto tra dirigenti della pubblica amministrazione con pluriennale esperienza gestionale di strutture pubbliche, ovvero tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche interne alla struttura, a cui sono attribuite le funzioni di amministrazione e di gestione dell'attività della Commissione.”;

f) all'articolo 20, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“ 3. I mandati sono firmati dal coordinatore generale ovvero, in assenza di quest'ultimo, dal funzionario preposto al servizio finanziario.”;

g) all'articolo 25, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. I contratti sono sottoscritti dal coordinatore generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal funzionario preposto al servizio finanziario.”;

h) all'articolo 25, il comma 3 è soppresso;

i) all'articolo 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“ 2. Non sono soggetti a cauzione i contratti di importo inferiore a 20.000 euro, al netto dell'I.V.A..”

l) all'articolo 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“ 1. Le funzioni di consegnatario e di cassiere sono affidate dal coordinatore generale a funzionari in servizio, i quali assumono rispettivamente la denominazione di consegnatario e di cassiere.”;

m) all'articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente.

“ 1. Il coordinatore generale deve eseguire, almeno una volta nel corso di ogni trimestre, congiuntamente con il funzionario responsabile del servizio finanziario, una verifica alla cassa e alle scritture tenute dal cassiere, un'altra alla fine di ogni esercizio e comunque nel caso di cambiamento della gestione.”.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 12 giugno 1990, n.146 recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”, all’articolo 12, comma 1, ha istituito la suddetta Commissione. In particolare, il comma 5 dell’articolo 12, nello stabilire il principio di autonomia nella gestione delle spese relative al funzionamento della Commissione, prevede che le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione.

In attuazione di quanto previsto dalla succitata norma, è stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442 “Regolamento recante norme per l’amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali”.

La disciplina introdotta dal D.P.R. n. 442/1998 ha previsto l’apertura di un conto corrente presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma sul quale confluiscono le disponibilità finanziarie per il funzionamento della Commissione (Art.13). La contabilità speciale prevede che il pagamento delle spese di finanziamento si svolga con l’emissione di mandati firmati congiuntamente dal Presidente o da un Commissario delegato e dal Coordinatore Generale (Art.20). Per quanto concerne la stipula dei contratti di valore superiore ai 50 milioni di lire, il regolamento prevede che gli stessi siano sottoscritti dal Presidente della Commissione e dal Coordinatore generale (Art.25). Peraltro, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 del regolamento, “in mancanza del coordinatore generale, le relative funzioni, ove non diversamente stabilito dal presente regolamento, sono esercitate dal Presidente o da un Commissario da questi delegato”.

Successivamente, la legge 11 aprile 2000, n.83 ha introdotto una sostanziale riforma della legge n. 146 del 1990, codificando i consolidati orientamenti della Commissione, supportati dalla giurisprudenza, che ha contribuito ad interpretare il ruolo dei garanti in modo non restrittivo. E' stato, pertanto, rafforzato il ruolo della Commissione, attribuendole un potere regolativo consistente nella possibilità di determinare le regole sul conflitto e lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, di intervenire tanto nella fase che segue la proclamazione dello sciopero quanto successivamente all'attuazione dello sciopero, dotandola, altresì, di poteri sanzionatori sulle parti in conflitto.

Sul piano finanziario, l'articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) ha messo a regime la copertura delle spese di funzionamento della Commissione prevedendo un apposito accantonamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui si è aggiunto, per effetto di quanto disposto dall' articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010), il finanziamento da parte delle altre Autorità amministrative indipendenti, a titolo di fondo perequativo, ulteriormente rafforzando l'identificazione della Commissione di garanzia quale Amministrazione indipendente, disposizione questa ultima, confermata dalla legge di stabilità per il 2013 anche per il triennio 2013 -2015.

Ciò premesso, alla luce delle evoluzioni normative che si sono succedute nel tempo, il vigente regolamento di amministrazione e contabilità, nell'attribuire al Presidente della Commissione, oltre ai compiti che gli derivano dalla presidenza del collegio dei garanti, anche il ruolo di Capo dell'Amministrazione, di fatto accentrando nella medesima figura le funzioni più propriamente di indirizzo e controllo – stabilite dall'organo collegiale – e le funzioni di gestione amministrativo-contabile, non appare più adeguato al ruolo istituzionale oggi attribuito alla Commissione e, sostanzialmente, non in armonia con il principio generale dell'ordinamento che prevede la distinzione, anche sul piano organizzativo, delle suddette funzioni, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 20 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

La proposta di regolazione in esame si propone di novellare il vigente regolamento di contabilità attribuendo al Coordinatore Generale la gestione dell'Ufficio e riservando al Presidente della Commissione le funzioni di indirizzo e controllo, proprie dell'Organo di vertice.

Nel dettaglio:

Le modifiche sono tese a meglio definire la distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione amministrativo-contabile, attribuendo al Coordinatore Generale:

- l'individuazione della ripartizione dei fondi in entrata e in uscita in appositi capitoli (art.6, comma 4);
- provvedere, in caso di necessità, alle variazioni al bilancio di previsione ed ai prelevamenti sul fondo di riserva per le spese impreviste (art. 8, comma 2);
- disporre i mandati per il pagamento delle spese (art.20, comma3);
- provvedere alla stipula dei contratti per qualsivoglia importo (art. 25);
- affidare le funzioni di consegnatario e di cassiere (art. 28, comma 1).

Inoltre, si prevede una modifica dell'articolo 19, comma 1, dell'attuale regolamento di contabilità, che stabilisce i requisiti e le modalità di nomina del Coordinatore Generale.

Infine, sono state approntate modifiche allo scopo di aggiornare alcune disposizioni finanziarie alla valuta corrente. In particolare, la proposta di regolazione:

- stabilisce in € 6.000 la consistenza del fondo economale interno (art.17, comma 2);
- stabilisce in € 500 il valore massimo dei pagamenti che possono essere effettuati utilizzando il fondo economale interno (art. 17, comma 4);
- fissa ad € 20.000 al netto dell' I.V.A., l'importo dei contratti per i quali non è richiesta la presentazione di una cauzione.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La proposta di regolazione in esame novella il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, concernente il "Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali".

Le modifiche che si intendono apportare sono essenzialmente volte ad assicurare la distinzione tra le funzioni di indirizzo e coordinamento, propriamente attribuite al Presidente della Commissione quale Organo di vertice dell'amministrazione, e le funzioni di gestione amministrativa-contabile, affidate al Coordinatore Generale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

Un primo gruppo di misure sono tese a meglio definire la distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione amministrativo-contabile, limitandosi a conferire al Coordinatore Generale alcune funzioni gestionali attualmente attribuite al Presidente della Commissione e, pertanto, non generano costi aggiuntivi in capo all'amministrazione. In particolare, spetta al Coordinatore Generale:

- proporre alla Commissione la ripartizione dei fondi in entrata e in uscita in appositi capitoli (art.6, comma 4);
- provvedere, in caso di necessità, alle variazioni al bilancio di previsione ed ai prelevamenti sul fondo di riserva per le spese impreviste (art. 8, comma 2);
- disporre i mandati per il pagamento delle spese (art.20, comma3);
- provvedere alla stipula dei contratti per qualsivoglia importo (art. 25);

- affidare le funzioni di consegnatario e di cassiere (art. 28, comma 1).

Analogamente, non si rilevano effetti finanziari pregiudizievoli in relazione alle modifiche apportate allo scopo di attualizzare alcune disposizioni finanziarie contenute nel vigente regolamento di contabilità (Art. 1, comma 1, lett. c), d) ed i) della proposta di regolazione).

Infine, riguardo alla proposta di modifica dell'articolo 19, comma 1, del regolamento di contabilità, la richiesta che il Coordinatore Generale sia scelto tra i dirigenti della pubblica amministrazione o tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non incide sulla quantificazione dell'indennità di funzione erogata dalla Commissione per tale carica, ragion per cui la modifica introdotta garantisce l'invarianza della spesa.

Analisi tecnico-normativa

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante modifiche e integrazioni alle norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali".

Referente presso la Commissione di garanzia scioperi:

dott. Dario Andreutto

06/94539600

e-mail: d.andreutto@cgsse.it

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il vigente regolamento di amministrazione e contabilità, nell'attribuire al Presidente della Commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, oltre ai compiti che gli derivano dalla presidenza del collegio dei garanti, anche il ruolo di Capo dell'Amministrazione, di fatto accentrando nella medesima figura le funzioni più propriamente di indirizzo e controllo – stabilite dall'organo collegiale – e le funzioni di gestione amministrativo-contabile, non appare più adeguato al ruolo istituzionale oggi attribuito alla Commissione e, sostanzialmente, non in armonia con il principio generale dell'ordinamento che prevede la distinzione, anche sul piano organizzativo, delle suddette funzioni, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 20 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni. La proposta di regolazione riguarda esclusivamente la ridefinizione di alcune procedure di gestione contabile della Commissione di garanzia, allo scopo di rendere più efficiente l'organizzazione amministrativa dell'Autorità e creare, quindi, le migliori condizioni affinché la Commissione possa attendere ai propri compiti istituzionali. In tal senso, la proposta di regolazione appare coerente con il programma di governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La legge 12 giugno 1990, n.146 recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”, all’articolo 12, comma 1, ha istituito la suddetta Commissione. In particolare, il comma 5 dell’articolo 12, nello stabilire il principio di autonomia nella gestione delle spese relative al funzionamento della Commissione, prevede che le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione. In attuazione di quanto previsto dalla succitata norma, è stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442 “Regolamento recante norme per l’amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali”. La legge 11 aprile 2000, n.83 ha introdotto una sostanziale riforma della legge n. 146 del 1990, codificando i consolidati orientamenti della Commissione, supportati dalla giurisprudenza, che ha contribuito ad interpretare il ruolo dei garanti in modo non restrittivo. E’ stato, pertanto, rafforzato il ruolo della Commissione, attribuendole un potere regolativo consistente nella possibilità di determinare le regole sul conflitto e lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, di intervenire tanto nella fase che segue la proclamazione dello sciopero quanto successivamente all’attuazione dello sciopero, dotandola, altresì, di poteri sanzionatori sulle parti in conflitto. Sul piano finanziario, l’articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) ha messo a regime la copertura delle spese di funzionamento della Commissione prevedendo un apposito accantonamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui si è aggiunto, per effetto di quanto disposto dall’ articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010), il finanziamento da parte delle altre Autorità amministrative indipendenti, a titolo di fondo perequativo, ulteriormente rafforzando l’identificazione della Commissione di garanzia quale Amministrazione indipendente, disposizione questa ultima, confermata dal disegno di legge di stabilità per il 2013 anche per il triennio 2013 -2015.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La proposta di regolazione in esame reca unicamente modifiche ed integrazioni al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, senza modificare il rango delle norme in esso contenute, e non incide su leggi ed altri regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, in quanto teso a rendere più efficiente l'organizzazione amministrativa e contabile della Commissione di garanzia il cui compito istituzionale è di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali con gli altri diritti costituzionalmente garantiti.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il presente intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ed autonomie locali, in quanto afferisce alla regolamentazione amministrativa e contabile di un organo statale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non risultano questioni di incompatibilità con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La proposta di regolazione utilizza la tecnica della novella legislativa per apportare modifiche all'attuale regolamento di contabilità della Commissione, senza modificare il rango normativo delle disposizioni in esso contenute. E', pertanto, verificata l'assenza di rilegificazioni. Non sono utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sollevate questioni di legittimità costituzionale sulle materie oggetto della proposta di regolazione.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

In considerazione dei contenuti della proposta di regolazione, l'intervento è compatibile con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si rilevano procedure di infrazioni in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento regolatorio non incide sugli obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

In considerazione della peculiarità dell'ordinamento della Commissione, il modello organizzativo adottato non è confrontabile con quello di analoghi istituti presenti in altri Stati membri della UE.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

La proposta di regolazione in esame non contiene nuove definizioni normative o la modifica di quelle esistenti.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono corretti ed aggiornati.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

La proposta di regolazione in esame è costruita interamente mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa, attraverso la quale sono state operate sostituzioni o integrazioni delle disposizioni contenute al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, mantenendo il testo base di riferimento e senza modificare il rango normativo delle disposizioni in esso contenute.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono presenti effetti abrogativi impliciti, in quanto tutte le disposizioni proposte sostituiscono o prevedono l'abrogazione esplicita delle norme preesistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo né vi è la reviviscenza di norme precedentemente abrogate o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

La proposta di regolazione in esame non prevede l'adozione di ulteriori atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione

della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

I contenuti della proposta di regolazione in esame non richiedono tale verifica in quanto i dati sono in possesso della Commissione di garanzia sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: "Regolamento recante modifiche e integrazioni alle norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali".

Referente presso la Commissione di garanzia scioperi:

dott. Dario Andreutto

06/94539600

e-mail: d.andreutto@cgsse.it

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 – G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

a) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

La legge 12 giugno 1990, n.146 recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge", all'articolo 12, comma 1, ha istituito la suddetta Commissione. In particolare, il comma 5 dell'articolo 12, nello stabilire il principio di autonomia nella gestione delle spese relative al funzionamento della Commissione, prevede che le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Commissione. In attuazione di quanto previsto dalla succitata norma, è stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442 "Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali".

b) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

La legge 11 aprile 2000, n.83 ha introdotto una sostanziale riforma della legge n. 146 del 1990, codificando i consolidati orientamenti della Commissione, supportati dalla giurisprudenza, che ha contribuito ad interpretare il ruolo dei garanti in modo non restrittivo. E' stato, pertanto, rafforzato il ruolo della Commissione, attribuendole un potere regolativo consistente nella possibilità di determinare le regole sul conflitto e lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, di intervenire tanto nella fase che segue la proclamazione dello sciopero quanto successivamente all'attuazione dello sciopero, dotandola, altresì, di poteri sanzionatori sulle parti in conflitto. Sul piano finanziario, l'articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) ha messo a regime la copertura delle spese di funzionamento della Commissione prevedendo un apposito accantonamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui si è aggiunto, per effetto di quanto disposto dall' articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010), il finanziamento da parte delle altre Autorità amministrative indipendenti, a titolo di fondo perequativo, ulteriormente rafforzando l'identificazione della Commissione di garanzia quale Amministrazione indipendente, disposizione questa ultima, confermata dal disegno di legge di stabilità per il 2013 anche per il triennio 2013 -2015. In conseguenza, alla luce delle evoluzioni normative che si sono succedute nel tempo, il vigente regolamento di amministrazione e contabilità, nell'attribuire al Presidente della Commissione, oltre ai compiti che gli derivano dalla presidenza del collegio dei garanti, anche il ruolo di Capo dell'Amministrazione, di fatto accentrando nella medesima figura le funzioni più propriamente di indirizzo e controllo – stabilite dall'organo collegiale – e le funzioni di gestione amministrativo-contabile, non appare più adeguato al ruolo istituzionale oggi attribuito alla Commissione e, sostanzialmente, non in armonia con il principio generale dell'ordinamento che prevede la distinzione, anche sul piano organizzativo, delle suddette funzioni, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 20 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni.

c) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

La proposta di regolazione riguarda esclusivamente la ridefinizione di alcune procedure di gestione contabile della Commissione di garanzia per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali, allo scopo di rendere più efficiente l'organizzazione amministrativa dell'Autorità e creare, quindi, le migliori condizioni affinché la Commissione possa attendere ai propri compiti istituzionali.

d) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Le modifiche che si intendono apportare sono volte all'efficientamento dei processi amministrativi della Commissione. In particolare, i benefici saranno verificati attraverso la misurazione dei tempi medi necessari per la conclusione dei procedimenti afferenti la gestione amministrativa e contabile per i quali è attesa una riduzione pari al 15-20 per cento.

e) Destinatari

Trattandosi della modifica del regolamento di contabilità di una amministrazione autonoma, la Commissione dei garanti è l'unica destinataria della proposta di regolazione.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

In considerazione della specificità del ruolo svolto dalla Commissione, la proposta di regolazione è stata esaminata dal Collegio dei garanti senza porre in essere altre forme di consultazione.

SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

Il non intervento lascerebbe inalterate le attuali, non efficienti, procedure di gestione amministrativa e contabile.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono state prese in esame opzioni alternative in quanto le modifiche introdotte sono le uniche con cui è possibile raggiungere gli obiettivi che la proposta di regolazione si propone.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'intervento è stato frutto di un'attenta analisi delle prassi esistenti nella Commissione. In particolare, è stata verificata l'incidenza degli adempimenti di natura amministrativa e

contabile previsti dal vigente regolamento di contabilità sull'attività del Presidente della Commissione e del Coordinatore Generale. Le modifiche introdotte producono l'effetto di definire in modo preciso il ruolo del Coordinatore generale quale soggetto responsabile della gestione amministrativa e contabile della Commissione.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Con riferimento all'opzione regolatoria prescelta non sono rilevabili svantaggi. Per quanto riguarda i vantaggi, la distinzione dei ruoli tra Presidente della Commissione e Coordinatore Generale ridurrà i tempi necessari all'espletamento degli atti afferenti la gestione contabile e, indirettamente, consentirà al Presidente della Commissione di meglio espletare il ruolo di Presidente del collegio dei garanti e le funzioni di indirizzo e controllo ad esso attribuite.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono contemplati obblighi informativi in capo ai destinatari della proposta di regolazione.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono state prese in esame diverse opzioni regolatorie.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Trattandosi, essenzialmente, di modifiche di natura procedimentale interne all'amministrazione, non sono rilevabili condizioni o fattori che possano incidere sugli effetti delle modificazioni normative proposte.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

La proposta di regolazione non incide in modo diretto sul corretto funzionamento del mercato e sulla competitività. Peraltro, indirettamente, l'efficientamento dei processi amministrativi e contabili, renderà più efficace l'azione della Commissione con evidente vantaggi per l'intera collettività, trattandosi di un organismo posto a garanzia del

contemperamento del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali con gli altri diritti costituzionalmente garantiti, incluso l'articolo 41 della Costituzione che sancisce la libertà di iniziativa economica privata.

SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto sono gli organi della Commissione di garanzia.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste forme di pubblicità e di informazione sui contenuti dell'intervento. Peraltro, oltre alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il testo del Regolamento di contabilità è da tutti consultabile sul sito web della Commissione.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Sono applicati gli ordinari metodi statistici per la misurazione dell'atteso incremento dell'efficienza dell'azione amministrativa della Commissione.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Non è prevista l'adozione periodica di revisione al regolamento di contabilità. A seguito delle rilevazioni di cui al punto precedente potrà, tuttavia, rendersi necessario apportare ulteriori modifiche o integrazioni al provvedimento in esame. In considerazione dei contenuti di natura strettamente procedimentale della proposta di regolazione in esame, si procederà, in via principale, alla verifica dell'effettiva riduzione dei tempi necessari all'adozione degli atti inerenti alla gestione amministrativa e contabile. Sul piano qualitativo, si raccoglieranno le valutazioni ed i suggerimenti del Presidente e della Commissione dei garanti circa i benefici percepiti nello svolgimento dei rispettivi incarichi, in ragione del mutato assetto organizzativo dell'ufficio.